



CITTÀ DI SURBO
Provincia di Lecce
~~~~~o~~~~~

*Settore n. 7 – Servizi Socio Assistenziali*

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON  
DISABILITA'**

**Approvato con DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 17 del 06/02/2024.**

## SOMMARIO

Art. 1 - Principi ispiratori, oggetto e finalità.

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Funzioni

Art. 4 - Nomina e Requisiti

Art. 5 - Incompatibilità

Art. 6 - Durata

Art. 7 - Trattamento economico

Art. 8 - Modalità di svolgimento di compiti e funzioni nei confronti dei portatori di interesse

Art. 9 - Attività di promozione e diffusione dei diritti e di una cultura inclusiva

Art. 10 -Relazione annuale

Art. 11 -Trattamento dei dati personali

Art. 12 -Rinvio

Art. 13 -Entrata in vigore

### **Art. 1 – Principi ispiratori, oggetto e finalità.**

E' istituita presso il Comune di Surbo la figura del "Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità", di seguito denominato "Garante".

Le fonti normative ed i principi a cui l'istituzione della presente figura si ispira, per disciplinarne compiti e funzioni, sono la normativa di settore regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale, con particolare riferimento a:

- La Costituzione della Repubblica, artt. 2, 3, 4, 38;
- La Legge 5 Febbraio 1992, n.104;
- La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18);
- Lo Statuto Comunale;
- L'art. 31 della ter - Legge regionale 10/07/2006, n. 19: "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità;
- Il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023, che ha istituito la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, così come previsto della delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi di detta legge delega.

Con l'istituzione del Garante sono perseguite, in particolare, le seguenti finalità:

- recepire le istanze delle persone portatrici di qualunque forma di disabilità;
- la tutela e la concreta attuazione e promozione dei diritti delle persone con disabilità;
- la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che impediscono il riconoscimento di pari dignità ed opportunità alle persone disabili,
- promuovere il pieno esercizio dei diritti delle persone con disabilità e favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle stesse, nonché il miglioramento della loro autonomia personale;
- la promozione di opportunità di partecipazione delle persone con disabilità alla vita civile, la fruizione dei servizi, tanto comunali quanto erogati da altre Amministrazioni, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, quali la tutela della salute, il lavoro, l'istruzione, la formazione, la cultura, l'assistenza, lo sport ed ogni altra prestazione finalizzata alla piena integrazione ed inclusione;
- sensibilizzare, supportare e stimolare l'Amministrazione a porre in essere politiche per il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono la mobilità e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità;
- favorire la partecipazione attiva dei cittadini disabili;
- rafforzare l'osservatorio permanente sui problemi legati alla disabilità.

### **Art. 2 - Destinatari**

Sono da considerarsi persone con disabilità, ai fini del presente Regolamento, cittadini, maggiorenni e/o minorenni, residenti, che hanno stabile dimora o che sono domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità, la cui condizione di disabilità sia stata accertata ai sensi della legge n. 104/1992 n. 104 o di altra normativa equipollente vigente nei rispettivi Stati di origine.

### **Art. 3 Funzioni**

Il Garante è un organo monocratico, esercita le proprie funzioni in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale. E' tenuto ad operare con integrità, obiettività e serenità di giudizio.

Esso si pone come punto di riferimento delle persone con disabilità, ne persegue la piena integrazione ed inclusione sociale ed opera per la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, delle medesime; promuove e vigila sul rispetto dei diritti e delle norme dettate dalla Convenzione ONU, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi e dalle altre fonti subordinate in materia.

Rientrano tra le funzioni del Garante:

- contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità;
- raccogliere segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni;
- richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire informazioni o documenti necessari all'esercizio delle funzioni di competenza;
- svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
- visitare, tra le altre, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, con possibilità di svolgere nel corso delle visite stesse colloqui riservati con le persone con disabilità e con le persone che possano fornire informazioni rilevanti;
- formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative.

Per il raggiungimento delle finalità proprie della sua figura, il Garante si avvale dei poteri e delle facoltà previsti nel presente Regolamento ed in ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in materia.

Il Garante esercita le sue funzioni, di propria iniziativa o su segnalazione, nei confronti:

- di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali;
- degli Enti, Istituzioni, Consorzi e Società cui il Comune di Surbo, a qualsiasi titolo, partecipi;
- di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali;

Nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati precedentemente, il Garante può svolgere funzioni di informazione o segnalazione e di impulso.

Possano rivolgersi al Garante:

- tutti i cittadini di cui al precedente art. 2, nonché tutti i loro familiari, tutori, amministratori di sostegno, accompagnatori e chiunque altro operi nel loro interesse;
- le associazioni, le organizzazioni di volontariato ed i soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

#### **Art. 4 Nomina e requisiti**

Il Garante è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento, all'esito di apposito Avviso Pubblico, indetto dal competente Settore Servizi Socio Assistenziali, tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura, spontaneamente o proposti da associazioni/enti rappresentativi degli interessi dei disabili, che operano nel territorio comunale e che hanno, tra i propri scopi sociali, quello della tutela e promozione di tali interessi, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Aver conseguito almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- b) idoneo Curriculum Vitae a comprova della competenza, professionalità ed esperienza, almeno triennale, maturate nell'ambito dei diritti delle persone con disabilità e delle attività sociali e nelle materie oggetto delle funzioni del Garante;
- c) avere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale;
- d) non essere membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali, di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e/o associazioni sindacali;
- e) non essere dipendente del Comune di Surbo, né di altri Enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né esserlo stato negli ultimi due anni;
- f) non essere amministratori di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società ed imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

### **Art. 5 Incompatibilità**

Ai fini della nomina e per tutta la durata dell'incarico, il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, ai sensi della normativa contenuta nel Testo Unico degli enti Locali n. 267/2000 e ss. mm.ii..

Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore, né individualmente né collegialmente, ai sensi del Decreto Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

### **Art. 6 Durata**

Il Garante resta in carica tre anni; l'incarico è rinnovabile una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, in attesa della nomina del successore.

Il Sindaco può rimuovere il Garante dall'incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento formale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti scorretti, non conformi alle leggi o al presente Regolamento o non adempia al proprio dovere in maniera consona alla propria funzione, ovvero quando il suo comportamento sia lesivo dell'immagine delle Istituzioni.

### **Art. 7 Trattamento economico**

Il Garante opera a titolo volontario ed il suo incarico è a carattere onorario: pertanto, viene svolto a titolo gratuito e non dà diritto a gettoni o indennità.

Per tutta la durata dell'incarico ed esclusivamente nell'ambito delle attività svolte quale Garante delle persone con disabilità, il Comune assicurerà al medesimo apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile (RCT/RCO).

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Garante: una casella di posta elettronica, una casella di posta elettronica certificata, una sezione dedicata sul sito istituzionale dell'Ente, con apposito spazio comunicativo.

L'A. C. potrà destinare al Garante, altresì, qualora si rendesse necessario per le attività connesse al proprio incarico, da svolgere nell'esercizio delle proprie funzioni, compatibilmente con le disponibilità dell'Ente, spazi idonei ed accessibili.

E' assicurata al Garante la necessaria collaborazione da parte di tutti gli uffici comunali.

### **Art.8 Modalità di svolgimento di compiti e funzioni nei confronti dei portatori di interesse**

Il Garante interviene, su istanza di parte o su propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività degli uffici pubblici e privati, al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento alle problematiche connesse alla disabilità, facilitando ed agevolando i rapporti delle persone disabili con la società civile, gli Uffici, gli Organi dell'Amministrazione, le Istituzioni pubbliche e private.

Il Garante ascolta ed accoglie le istanze dei portatori di disabilità, relative a disfunzioni, ritardi, anomalie nei servizi offerti o ad episodi discriminatori verificatisi nel territorio comunale.

In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti agli Uffici competenti o agli organi interessati dalla procedura, chiedendo, laddove ritenuto necessario e ove possibile, a:

- a) eliminare disfunzioni, ritardi, irregolarità, negligenze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, che direttamente o indirettamente causino discriminazioni o atti lesivi delle persone con disabilità;
- b) rimuovere le barriere architettoniche o qualunque altro ostacolo alla mobilità delle persone con disabilità.

Gli Uffici interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare. In caso di mancata risposta, il Garante informerà dell'omissione il Responsabile della struttura organizzativa di riferimento e, all'ulteriore silenzio per altri quindici giorni, presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco.

Dinanzi all'inerzia delle pubbliche amministrazioni, constatata l'assenza di fondate motivazioni, il Garante può, altresì, attivare il giudizio avverso il silenzio ai sensi dell'articolo 31 del codice del processo amministrativo.

Nel caso in cui gli organi interrogati dal Garante appartengano ad altro Ente pubblico o privato, la richiesta di chiarimento verrà inoltrata direttamente agli organi di vertice/rappresentanza degli stessi.

Nel caso di risposta negativa, motivata sulla base di carenze di programmi, progetti o risorse, il Garante segnala la problematica al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, affinché l'Amministrazione tenga conto delle istanze delle persone con disabilità e delle associazioni che le rappresentano nella programmazione, nella progettazione e nell'attuazione delle politiche comunali sulla disabilità.

Il Garante tiene aggiornato il segnalante sull'andamento del relativo procedimento.

Il Garante può informare i soggetti che hanno subito discriminazioni dirette o indirette determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006 ("*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*"), sulle normative vigenti in materia di disabilità e di tutela della persona disabile, illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e suggerendo i metodi di risoluzione delle stesse indirizzandoli, se necessario, verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio, anche per interessi collettivi.

Il Garante non può intervenire e cessa in suo intervento quando, per il medesimo fatto segnalato, sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale

Il Garante non darà seguito alle richieste/segnalazioni/comunicazioni anonime.

Affinché le richieste, segnalazioni e comunicazioni possano avere seguito devono necessariamente contenere una dettagliata e documentata descrizione della discriminazione e/o violazione delle norme di legge nei confronti delle persone con disabilità, che si ritengono violate.

Non saranno, in alcun modo, prese in considerazione richieste di intervento e/o di segnalazione avanzate mediante post pubblicati, da parte di chiunque, sui diversi profili social che trattino o meno della materia della disabilità.

Il Garante avrà il potere di accedere alle informazioni e verificare l'erogazione dei servizi degli Uffici Pubblici e dei servizi in concessione, dell'Amministrazione Comunale, con lo scopo di accertare e verificare la funzionalità degli stessi.

#### **Art. 9 Attività di promozione e diffusione dei diritti e di una cultura inclusiva**

Il Garante può farsi promotore, coordinandosi l'Amministrazione Comunale, di azioni informative e formative e di forme di collaborazione inter-istituzionali quali:

- a. attività dirette a far conoscere le norme sulla disabilità ed i relativi mezzi di tutela, oltre che tutte le opportunità in loro favore, allo scopo di accrescere l'informazione dei portatori di disabilità, delle loro famiglie e della società civile in generale, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale nella cittadinanza e negli operatori pubblici e privati;
- b. campagne di sensibilizzazione e comunicazione, progetti e azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- c. tavoli tecnici con gli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre articolazioni regionali e provinciali sollecitando risoluzioni di problemi segnalati;
- d. forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- e. forme di raccordo con organismi/enti presenti sul territorio che a vario titolo si occupano di persone disabili e di collaborazione con tutti gli enti istituzionali insistenti nel territorio comunale, al fine di favorire il miglioramento sia dei rapporti tra il cittadino disabile e le amministrazioni pubbliche e private sia dei servizi erogati da queste ultime;
- f. segnalazione di ogni opportunità di accedere a finanziamenti pubblici da destinare al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da disabilità.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.

#### **Art.10 Relazione annuale**

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Garante redige ed invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, per informare sulle iniziative intraprese, sui risultati ottenuti e sulle proposte avanzate.

La relazione annuale verrà pubblicata integralmente in apposita pagina del sito web istituzionale del Comune.

Ai fini della stesura della suddetta relazione, il Garante provvede alla tenuta e conservazione di un registro che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento e protezione dei dati, riporta gli atti e le iniziative intraprese durante il proprio incarico.

#### **ART. 11 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003), il Garante si configura quale autonomo Titolare del trattamento dei dati e utilizzerà i dati personali e particolari degli utenti ad esclusivi fini istituzionali ed esclusivamente in adempimento a specifici obblighi di legge e in relazione alle funzioni svolte contenute nel presente Regolamento. I dati personali acquisiti dal Garante nell'espletamento del proprio mandato istituzionale devono essere oggetto di trattamento mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alle attività svolte.

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n.196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018).

#### **Art. 12 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 13 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.